

La sentenza

La Consulta decide «Fecondazione senza più divieti»

Via libera al donatore esterno alla coppia I cattolici: follia. La Lorenzin: nuova legge

I limiti

Solo coppie sposate o conviventi

I limiti all'eterologa chiariranno i giudici nelle motivazioni - saranno desumibili, per analogia, dalla stessa legge 40 del 2004 e anche dalle regole fissate da due successivi decreti legislativi (191 del 2007 e 16 del 2010). Primo: la procreazione assistita con il ricorso esterno a ovuli o spermatozoi varrà solo per coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Secondo: la donazione deve essere volontaria e gratuita, quindi resta fermo il divieto di commercializzare o pubblicizzare gameti o embrioni. Terzo: è garantito l'anonimato del donatore, che non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato. Ciò non toglie che la Corte, nelle motivazioni, possa sollecitare il Parlamento a intervenire per regolamentare altri aspetti di dettaglio. Quel che è certo, per ora, è che quel decennale divieto alla fecondazione eterologa non aveva un fondamento costituzionale.

Silvia Barocci

Per anni si sono affidate ai viaggi della speranza, per lo più in Spagna o Ucraina, pur di rincorrere il sogno di una maternità o paternità negate da infertilità assoluta. D'ora innanzi quelle coppie non saranno più costrette a varcare i confini italiani. Perché la Corte Costituzionale, con un verdetto preso a larga maggioranza (dieci contro cinque, stando ai rumors), ha bocciato il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40 del 2004. Tradotto: le coppie non fertili potranno fare ricorso anche in Italia a un donatore esterno di ovuli o di spermatozoi. La sentenza, per la verità, avrà valore solo tra qualche settimana, quando il giudice Giuseppe Tesoro avrà scritto e depositato le motivazioni di una bocciatura basata sulla violazione del principio di ragionevolezza (art.3 della Costituzione). Durissime le reazioni del mondo cattolico: l'Accademia Pontificia per la vita manifesta «sconcerto e dispiacere»; il settimanale Famiglia Cristiana non lesina critiche all'«ultima follia italiana».

«Viene sancito il diritto degli adulti di produrre bambini organici» commenta Giovanni Remonda della comunità Giovanni XXIII, fondata da don Benzi.

E Filippo Boscia, presidente dell'associazione Medici cattolici, «nessuno potrà obbligare i medici a procedimenti contrari alla propria coscienza», dice Filippo Boscia, presidente dell'associazione Medici cattolici.

È vero che in dieci anni la legge 40 ha subito uno stravolgimento: già nel 2009 la Consulta aveva dichiarato illegittime le norme che vietavano la produzione di più di tre embrioni e che obbligavano il contemporaneo impianto di essi, con gravi rischi per la salute della donna. Prima ancora il Tar del Lazio, nel 2008, aveva rimosso il divieto di diagnosi pre-impianto. In Europa, la donazione dei gameti maschili risulta (va) vietata solo in Italia, Lituania e Turchia. Ora che è venuto meno uno degli ultimi baluardi della legge sulla fecondazione assistita, sono in molti a gridare allo scandalo o al vuoto normativo che rischia di far cadere l'Italia nel Far West. Nulla di tutto questo, rassicurano alla Corte Costituzionale. Perché se la bocciatura delle norme che vietano l'eterologa avesse causato un vuoto legislativo, allora i ricorsi dei tribunali di Firenze, Catania e Milano per conto di altrettante coppie sterili sarebbero stati dichiarati inammissibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rimini: «Il fecondato è come l'adottato ma ora servono i contratti di maternità»

L'intervista

L'avvocato matrimonialista: il Parlamento è chiamato a garantire regole secondo l'evoluzione sociale

Antonio Manzo

Il professor Cesare Rimini è il più noto avvocato matrimonialista italiano, oltre che studioso del diritto di famiglia. Nel suo studio sono passate coppie in procinto di divorziare, figli che hanno reclamato paternità: sotto il codice della famiglia lui ha conosciuto e dovuto «governare» autentici drammi esistenziali. «Quanta fatica, ma legge e buon senso aiutano...» dice ora, dall'alto dei suoi vigorosi ottantadue anni. Appena un giorno fa, nella commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato votato il testo della legge sul divorzio breve. Perché il legislatore spesso fatica ad interpretare l'evoluzione sociale e dei costumi? Ci sono voluti decenni... «Dobbiamo ritrovare il coraggio della parola, anche nella legislazione. I tempi di allungare la possibilità del divorzio, con la lunga pausa triennale tra separazione e divorzio, rappresentò il modo per compiacere la Chiesa italiana del tempo e tentare di salvaguardare, in tal modo, il principio della indissolubilità del matrimonio. Il problema reale è tutelare il bene dei minori ai quali non interessa affatto l'etichetta anagrafica dei genitori, se essi siano separati o divorziati. È un tema nominalistico che non ha più senso, la presunta riflessione di tre anni non fa altro che aumentare le cellule devastanti di un contenzioso, spesso solo di natura economico».

Allora al divorzio breve finalmente ci siamo. «Ci vuole la parola finale dell'aula di Montecitorio con l'auspicabile legge che stabi-

sca una unica procedura per giungere al divorzio».

Il problema della legislazione adeguata ai tempi resta immutato. Tant'è che, proprio poche ore fa, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

«È un tema delicatissimo. La sentenza della Consulta è un grandissimo passo avanti ed intercetta il cambiamento della società. Ci sono Paesi civili che stanno avanti e hanno già regolamentato la materia della fecondazione eterologa, anche con il cosiddetto contratto di maternità nel caso del cosiddetto utero in affitto».

Come funziona?

«La coppia ricevente paga alla donna il disagio della maternità. Fisicamente e geneticamente non è un male, perché in un'ottica che concepisce la società come un organismo in continua evoluzione, ove sia rispettata l'autorealizzazione individuale, deve essere riconosciuto, quale diritto fondamentale della persona, il diritto a diventare genitori e di valutare e decidere le scelte in relazione al bisogno di procreare».

Anche nella trasmissione a terzi del proprio patrimonio genetico?

«Completa lo status genitoriale, non lo annulla. Di qui la validità del contratto di sostituzione di maternità».

Non le sembra che questo contratto di maternità vanifichi, nella sostanza, il diritto del nascituro al riconoscimento della paternità?

«Lo vanifica per la madre, perché a quel punto la madre è tale solo dal punto di vista genetico. Il donatore del seme arriva, magari, da una banca anomima».

Scusi, insistiamo, ma il diritto del nascituro?

«Le racconto una storia professionale, della prima metà degli anni Cinquanta. Per ottenere il riconoscimento di un figlio naturale, era necessaria una "non equivoca



»
Anonimato
Va assicurato il diritto del figlio a conoscere il vero padre

»
Il patto
Donazioni definite anche per evitare giudizi civili

dichiarazione scritta». Si trattò del caso di una contadina che voleva assolutamente il riconoscimento del figlio avuto dopo un rapporto con un ricco signore della Bassa lombarda. La donna ottenne la dichiarazione con un escamotage. Scrisse al ricco signore che il bambino aveva una malattia agli occhi e che, probabilmente, poteva essere ricondotta al patrimonio genetico. Il signorotto rispose che nella sua famiglia non c'erano malattie genetiche, né ereditarie, di tale natura. Fu l'ammissione indiretta della paternità, il tribunale decise così. Di qui, la strada lunghissima, spesso non esplorata dal legislatore, nei tempi e nelle modalità dovute sui temi del diritto del nascituro...»

Ma almeno occorrerà una regolamentazione in merito alla raccolta e alla donazione dei gameti?

«Certamente. Chi ricorre a una inseminazione artificiale eterologa vuole raggiungere il risultato della paternità senza correre rischi. È una problematica enorme, di qui il tema centrale dei contratti di maternità nei quali, magari, c'è anche l'impegno al

segreto, come vincolo, sul figlio che nascerà».

L'anonimato del donatore va conservato oppure no?

«Penso che nessun donatore aspiri alla pubblicità del gesto compiuto anche per timore di successive azioni di dichiarazioni giudiziali di paternità».

Ma non esiste però un diritto del minore a conoscere l'identità del donatore, una volta maggiorenne?

«Nel diritto italiano non esiste. Ma non c'è dubbio che possa essere regolamentato con legge».

Il ministro Lorenzin ha dichiarato: «La Consulta apre questioni che non si può pensare di regolare con un atto di tipo amministrativo, ma necessitano di una condivisione più ampia, di tipo parlamentare». È d'accordo?

«Perfettamente. Il Parlamento legiferi e presto».

C'è chi dice che la Corte costituzionale ha retrocesso gli interessi del nascituro dalla biogenitorialità biologica alla biogenitorialità sociale.

«Il diritto del nascituro assomiglia un po' a quello dell'adottato, nel caso della fondazione eterologa. È il padre naturale che offre il contributo genetico. Ma è fondamentale il contributo genetico e affettivo della donna che riceve il seme. La maternità fisica si accoppia a quella della donazione dell'ovulo, e il figlio appartiene a una nuova coppia».

In una intervista al Times del 2003, la baronessa Warnock, promotrice della legge sulla fecondazione artificiale in Inghilterra, ammise: io che ritenevo giusto dare alla donna l'accesso alla maternità anche con la fecondazione eterologa, oggi, vedendo quanti sono i giovani che vanno alla ricerca ansiosa del padre naturale, e quanti danni psicologici ne ricevono, ammetto di aver sbagliato. Cosa replica?

«L'idea di cercare, scoprire da dove è nata la vita, chi ci ha dato la vita, irrompe anche nei figli adottivi. È una tematica molto delicata. Ma i contratti di maternità non servono solo a regolamentare l'atto di donazione per la fecondazione eterologa, ma anche a prevenire quel che potrebbe diventare dramma esistenziale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA